



Sezione I - Identificazione della misura

1. **Misura**
1.8 - Programmi di risanamento delle aree contaminate
2. **Fondo strutturale interessato**
FESR
3. **Asse prioritario di riferimento**
Asse 1 - Risorse Naturali
4. **Descrizione della misura**
La misura prevede la realizzazione di interventi di risanamento delle aree contaminate sulla base di una rilevazione, un'analisi della situazione esistente e la redazione di uno specifico programma.
Essa mira ad attuare, nel rispetto del DM 471/99 e della normativa vigente nel settore amianto, una serie di iniziative finalizzate al risanamento delle aree contaminate da talune attività industriali, dallo smaltimento inadeguato e/o abusivo dei rifiuti, nonché dalla contaminazione di aree interessate dalla presenza di amianto.

La misura prevede le seguenti azioni:

- a) *Assistenza tecnica per la rilevazione, analisi e studio delle aree contaminate e per la redazione del Piano di bonifica e dei programmi di interventi.*
L'azione si propone di colmare le carenze di informazioni e di conoscenze sulla localizzazione e diffusione dei siti inquinati, sulla loro caratterizzazione, sulle tecnologie specifiche d'intervento per la bonifica, sul loro impatto sulle condizioni igienico-sanitarie delle popolazioni interessate.
In particolare, l'azione prevede: il sostegno alla redazione del piano regionale e alle connesse attività conoscitive; il rilevamento e la caratterizzazione dei siti inquinati, anche mediante l'utilizzo di specifiche tecnologie; la costituzione dell'anagrafe dei siti inquinati; la realizzazione di cicli di verifica (monitoraggio) dei siti inquinati che consentano di realizzare correlazioni con dati epidemiologici territoriali.
- b) *Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate, ivi comprese le aree inquinate da amianto nonché la sistemazione finale ed il recupero delle aree utilizzate in passato come discariche autorizzate di rifiuti urbani, non più attive, secondo i criteri e le modalità previsti dai Piani di Bonifica.*

L'azione si propone:

- la messa in sicurezza, la messa in sicurezza permanente, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, secondo i criteri e le modalità previsti nella normativa vigente e, successivamente, dal Piano di bonifica e dai programmi di intervento; la sistemazione finale ed il recupero ovvero il ripristino ambientale delle aree utilizzate come discariche comunali per rifiuti urbani, non più attive, previa indagine preliminare rivolta ad accertare la corretta gestione dell'impianto, ai sensi del D.P.R. n.915/82 e relativa delibera di attuazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (C.I.T.A.I.), emanata in data 27 luglio 1984 nonché l'assenza di pericolo concreto ed attuale di inquinamento;
- la messa in sicurezza e la caratterizzazione delle aree utilizzate come discariche comunali per rifiuti urbani, non più attive, per le quali, a seguito dell'indagine preliminare sia stata accertato il pericolo concreto ed attuale di inquinamento;
- la bonifica o la messa in sicurezza permanente ed il ripristino ambientale delle aree utilizzate come discariche comunali per rifiuti urbani, non più attive, per le quali sono stati già realizzati interventi di messa in sicurezza e di caratterizzazione.

In particolare, le attività di progettazione saranno articolate come di seguito specificato:



- relativamente alla sistemazione finale ed al recupero delle aree utilizzate come discariche comunali per rifiuti urbani, autorizzate non più attive, la progettazione rispetterà i criteri previsti dalla Delibera del C.I.T.A.I., emanata in data 27 luglio 1984, in attuazione dell'art.4, D.P.R. n.915/82, e successive modifiche ed integrazioni;
- relativamente ai siti inquinati ed a quelli per i quali esiste un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, ivi comprese le aree utilizzate come discariche comunali per rifiuti urbani, autorizzate non più attive, le attività di progettazione saranno articolate, in coerenza con quanto previsto nell'allegato 4 del D.M. 471/99, in tre fasi:
 - piano della caratterizzazione (raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti, caratterizzazione del sito e formulazione preliminare del modello concettuale, piano di investigazione iniziale);
 - progetto preliminare (presentazione e valutazione delle investigazioni e delle analisi svolte per la caratterizzazione del sito e definizione qualitativa degli obiettivi da raggiungere per la messa in sicurezza bonifica o ripristino del sito);
 - progetto definitivo (descrizione di dettaglio delle tecnologie scelte, degli interventi da realizzare e dei controlli e verifiche post operam).

L'azione si propone altresì la messa in sicurezza, il risanamento ed il recupero delle aree contaminate da amianto, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa di settore vigente (d. lgs. 277/91, l. 257/92 e successivi decreti di attuazione).

c) Recupero dei detrattori ambientali nelle aree protette.

L'azione, che trova attuazione esclusivamente nell'ambito dei progetti integrati, si propone il miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche delle aree protette mediante il recupero e il ripristino naturalistico-paesaggistico di detrattori ambientali quali cave, microdiscariche, opere o impianti abusivi o abbandonati, cantieri abbandonati, ecc. nonché la sistemazione finale ed il recupero delle aree utilizzate come discariche comunali per rifiuti urbani, non più attive, per le quali è accertata l'assenza di pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previa Valutazione di Impatto Ambientale, laddove richiesto.

L'azione si attua secondo i criteri e le modalità previsti per l'azione b).

La misura si attua mediante operazioni monosettoriali per le azioni a) e b) e mediante operazioni nell'ambito di Progetti Integrati per l'azione c).

Sezione II - Contenuto tecnico della misura

1. *Soggetti destinatari:*
Regione, Enti Locali e Territoriali; Imprese.
2. *Copertura geografica*
Azioni a) e b): Intero territorio regionale;
Azione c): Aree dei parchi nazionali e regionali.

Sezione III - Procedure per l'attuazione della misura

1. *Beneficiario finale:*
Azioni a) e b)
 - Regione;
 - Enti Pubblici; Commissariato Emergenza Rifiuti;
 - ARPAC;*Azione c)*
 - Parchi nazionali e regionali.



2. *Amministrazioni responsabili:*
Vedi scheda di sintesi in allegato 1.
3. *Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura e cronogramma della misura*
La misura è in parte a titolarità regionale ed in parte a regia regionale. L'attuazione della misura prevede pertanto anche l'individuazione di soggetti attuatori-beneficiari finali diversi dall'Amministrazione regionale da compiersi con atti amministrativi della Regione, di norma a seguito di procedura di evidenza pubblica, salvo nei casi in cui l'organismo individuato rappresenti, per legge o per altra norma, l'attuatore delle strategie nazionali/o regionali nella specifica materia. Tali atti prevedono, se del caso, le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'autorità di gestione. La misura si attua anche attraverso i Progetti Integrati. Le procedure per l'attuazione della misura nell'ambito dei Progetti Integrati saranno specificate nelle schede di sintesi relative a ciascun progetto; tali schede saranno progressivamente inserite nella parte II del presente complemento di programmazione.
Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura.
Le procedure attuative variano parzialmente a seconda delle diverse azioni della misura, ma alcuni strumenti, aspetti e principi attuativi, avendo valenza generale, vengono illustrati preliminarmente.

Schema generale delle procedure attuative

In linea generale, pertanto, la procedura attuativa prevede le seguenti fasi principali:

1. **Attività propedeutica all'attuazione**
Acquisizione di eventuali consulenze per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate a migliorare le conoscenze relative alla misura e alla sua implementazione, alla realizzazione di censimenti dei siti potenzialmente contaminati, indagini rivolte ad accertare l'assenza di pericolo concreto ed attuale di inquinamento delle discariche autorizzate non più attive ed alla predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare, secondo i criteri previsti dal D.M. 471/99 e della normativa vigente nel settore amianto (d.lgs. 277/91, l. 257/92 e successivi decreti di attuazione); acquisizione delle consulenze necessarie all'elaborazione del progetto di servizi per la redazione di un "Piano regionale di bonifica delle aree contaminate" secondo i criteri previsti dall'art. 22 del d.lgs. n. 22 del 5.2.97; realizzazione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi per la redazione del piano secondo le procedure di legge; emissione degli atti amministrativi di impegno derivanti; redazione ed approvazione del Piano; individuazione delle operazioni in cui si articolerà l'attuazione della misura; definizione delle relative fasi e dei relativi cronogrammi di realizzazione; predisposizione e stipula di concessioni o di altri atti amministrativi regolanti i rapporti Regione - Enti beneficiari finali per l'attuazione delle operazioni a regia regionale ed affidamento, secondo le procedure di legge; realizzazione delle progettazioni esecutive delle opere in cui si articolerà l'attuazione della misura; acquisizione di pareri; convocazione di eventuali conferenze di servizi e stipula di Accordi di programma ex l. 142/90; concessione del finanziamento; emissione degli atti amministrativi di impegno derivanti;
2. **Appalto delle opere e dei servizi:**
 - Redazione dei capitolati e dei bandi; realizzazione delle procedure di affidamento, nell'osservanza delle leggi che regolano la materia;
 - Consegna dei lavori e/o avvio delle attività di realizzazione dei servizi;
 - Nomina da parte dei beneficiari finali dei collaudatori in corso d'opera (con compiti anche di reporting, di verifica della coerenza della spesa e del rispetto dei cronogrammi).
3. **Attuazione e sorveglianza delle operazioni e della misura**



Erogazione in quote (o revoca) del finanziamento concesso e svolgimento delle attività di osservazione, sorveglianza, verifica e controllo in itinere, da parte dell'eventuale organismo delegato e, comunque, dell'Amministrazione responsabile; monitoraggio e valutazione della spesa; preparazione e realizzazione di interventi correttivi e di riprogrammazione della misura.

4. Conclusione e chiusura delle operazioni e della misura

Controlli finali ed eventuale collaudo, erogazione del saldo (o revoca del contributo) e svincolo di eventuali fidejussioni; attività amministrative e di "reporting" connesse con la conclusione delle operazioni; certificazione della spesa e conclusione dell'attuazione della misura.

Procedure di attuazione per le singole azioni

Di seguito vengono delineate le procedure di attuazione per le singole azioni o tipologia di operazione qualora esse si differenzino in modo significativo o necessitino di ulteriori dettagli rispetto a quanto sopra indicato.

Azioni A e B

La procedura ricalca quella generale sopra descritta;

Azione C

L'azione si attua esclusivamente nell'ambito dei Progetti Integrati dei parchi nazionali e regionali cui sarà demandata l'attuazione dell'azione. Fatta questa premessa, le procedure ricalcano quelle sopra descritte.

4. Criteri di selezione delle operazioni:

La misura è attuata sulla base della programmazione regionale di settore che individua le operazioni da realizzare ovvero i criteri per la loro individuazione, ovvero sulla base dei piani del commissario delegato nelle zone di competenza e fino al perdurare dell'emergenza in quanto compatibili con la programmazione regionale di settore.

Gli interventi per la bonifica delle aree contaminate saranno ammissibili se coerenti con i criteri previsti dal DM 25.10.1999 n. 471. Dopo il 31.12.2002 saranno ammissibili solo gli interventi previsti dai "Piani regionali per la bonifica delle aree inquinate" previsti dall'art. 22 del Decreto legislativo 5/2/97, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e dal piano regionale dell'amianto e sue successive integrazioni. Preliminarmente alla redazione dei Piani regionali di bonifica sarà necessario procedere alla realizzazione di censimenti dei siti potenzialmente contaminati e alla predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare, secondo i criteri previsti dal suddetto decreto ministeriale n. 471. Nel caso di bonifica dei siti inquinati da amianto, gli interventi dovranno essere coerenti con i criteri previsti dal d. lgs. n. 277/91 e dalla l. n. 257/92 e successivi decreti di attuazione. Per i casi in cui i soggetti responsabili dell'inquinamento siano individuabili, la copertura dei costi degli interventi di bonifica avverrà nel rispetto del principio "chi inquina paga".

I criteri di selezione aggiuntivi, relativi alle operazioni da individuare nell'ambito dell'attuazione dei progetti integrati saranno previsti nelle schede relative a ciascun progetto allegate al parte II del presente C.d.P., cui si fa rinvio.

Si darà, comunque, priorità ai progetti che:

siano compresi nelle aree industriali e nei siti ad alto rischio ambientale già individuati nella L.426/98 (o nel Piano Nazionale delle bonifiche di cui alla suddetta legge).

5. Spese ammissibili (e intensità di aiuto)

Le spese ammissibili per le diverse tipologie di operazione sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Si farà inoltre riferimento all'Allegato del Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28.7.00 (GUCE 29.7.00). Ulteriori dettagli nel merito potranno essere indicati, ove necessario, nei Bandi di Gara o in apposite determinazioni dirigenziali dell'Amministrazione Responsabile.

Le operazioni finanziabili da ciascuna azione possono essere ricondotte alle tipologie di seguito indicate:



POR Campania 2000-2006
Complemento di programmazione Capitolo 3
Misura 1.8



- Acquisizione di servizi e consulenze;
- Sistemazione finale e recupero ovvero ripristino ambientale delle aree utilizzate come discariche comunali per rifiuti urbani, autorizzate e non più attive, di cui al D.P.R. n.915/82 e relativa delibera di attuazione del Comitato Interministeriale, emanata in data 27 luglio 1984;
- Interventi di messa in sicurezza per le finalità previste dalle azioni della misura;
- Interventi di bonifica di siti ed aree contaminati;
- Interventi di ripristino e rinaturalizzazione;
- Indagini e rilevazioni sulle aree, formazione di banche dati, attrezzature materiali ed immateriali.

6. *Descrizione delle relazioni e integrazioni con altre misure*

La misura è fortemente collegata, oltre che alle altre misure dell'asse, 1.1, 1.5, 1.6 e 1.9 in particolare, alle seguenti altre misure del POR:

- Industria: Misura 4.1;
- Città: Misura 5.1;

Sezione IV - Quadro finanziario della misura

Vedi tabelle cap. 4.

Sezione V - Pertinenza dei criteri di selezione

Criteri di Priorità	Motivazioni ed impatti sulla misura
Rispondenza alla pianificazioni regionale del settore	Tale criterio è funzionale alla concertazione degli interventi ed alla gerarchizzazione delle scelte
Rispetto del principio "chi inquina paga"	Tale criterio guida fungerà da criterio ispiratore per la definizione di criteri di selezione che saranno definiti nell'ambito della programmazione regionale di settore